



# COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

## ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ZONA PEDONALE NEL NUCLEO STORICO DI CASLANO DELL'8 APRILE 2019

### Il Municipio di Caslano

Richiamate le disposizioni

- della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)
- l'Ordinanza federale sulle norme della circolazione stradale (ONC)
- l'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr)
- la Legge Cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale
- il Piano regolatore di Caslano, in particolare il piano del traffico

### ordina:

- Art. 1**  
Oggetto
- Il Municipio, nell'intento di valorizzare il nucleo storico nella sua parte pedonalizzata e consentirne l'uso appropriato da parte dell'intera collettività, emana le seguenti norme.
- Art. 2**  
Destinazione
- 1) La zona pedonale è riservata ai pedoni. La circolazione nella stessa è pertanto vietata per principio a tutti i veicoli a motore (ciclomotori, motocicli, automobili, autocarri, ecc.): è autorizzato l'accesso per i velocipedi secondo la segnaletica esposta. Sono riservate le eccezioni indicate agli artt. 4 e 5.
  - 2) In ogni caso, la circolazione all'interno della zona pedonale deve avvenire a passo d'uomo; i pedoni hanno la precedenza.
  - 3) Il parcheggio è permesso unicamente nei luoghi designati da segnali o demarcazioni.
- Art. 3**  
Comprensorio
- La zona pedonale comprende la parte di centro storico che fa capo alle seguenti vie:
- Contrada al Lago, Contrada la Torre, Piazzetta Parigi, Via Crocetta, Via Pasquee, Contrada dei Fiori, Contrada San Rocco, Via Riale, Via Fiume (primo tratto in entrata da Contrada al Lago), Via Streciöö.
- Art. 4**  
Orari di fornitura/  
carico e scarico
- 1) I servizi di fornitura sono concessi:
    - nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 10.00.
  - 2) Durante tali orari sono esclusivamente ammesse operazioni di carico e scarico di merce da parte di fornitori e commercianti, per il tempo strettamente necessario a tale scopo.
  - 3) Per carico e scarico sono da intendersi operazioni di carico e scarico di merce o oggetti, nonché il deposito delle merci all'interno degli stabili (non riordino o messa a punto).

- 4) All'interno della zona pedonale il carico e lo scarico possono avvenire liberamente nell'area pubblica, purché ciò non sia di ostacolo al transito degli altri veicoli. In ogni caso il conducente deve poter essere raggiungibile in ogni momento se si rendesse necessario lo spostamento del veicolo.
- 5) L'accesso alla zona pedonale per fornitura e operazione di carico e scarico in rispetto delle precedenti disposizioni non necessita di un'autorizzazione speciale.

**Art. 5**  
Deroghe

Deroghe alla segnaletica che disciplina la zona pedonale (autorizzazioni) possono essere concesse solo in caso di comprovato interesse pubblico o privato. Gli obiettivi così come gli effetti della presente regolamentazione non devono in ogni caso venir compromessi dal rilascio delle stesse.

La validità delle deroghe è da limitarsi allo stretto necessario.

**1. Con autorizzazione**

Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione di accesso in qualsiasi momento della giornata:

**Domiciliati e residenti**

- a) persone domiciliate o residenti, che risiedono effettivamente all'interno del perimetro della zona pedonale e che dispongono di un parcheggio privato presso la residenza;
- b) persone domiciliate o residenti, che risiedono effettivamente all'interno del perimetro della zona pedonale e che non dispongono di un parcheggio privato presso la residenza, unicamente per effettuare operazioni di carico e scarico;
- c) persone domiciliate o residenti, ma che conducono un veicolo di terzi per motivi privati o professionali, ad uso esclusivo;
- d) persone domiciliate o residenti, con difficoltà motorie o bisognose, non intestatarie di un veicolo a motore.

**Proprietari di residenze secondarie**

- e) proprietari, che dispongono di un parcheggio all'interno del perimetro della zona pedonale; se non dispongono di un parcheggio privato unicamente per effettuare operazioni di carico e scarico.

**Commerci**

- f) titolari o responsabili di ditte con domicilio professionale all'interno del perimetro della zona pedonale che dispongono di un parcheggio privato;
- g) titolari o responsabili di commerci o attività professionali all'interno della zona pedonale e che non dispongono di un parcheggio privato unicamente per effettuare operazioni di carico e scarico, quando dimostrano che sussistono le circostanze tali da giustificare il diritto del richiedente (valutazione alternative o diversa pianificazione);
- h) veicoli di ditte con domicilio professionale fuori dalla zona chiusa al traffico, per recarsi presso depositi/magazzini propri situati all'interno della zona pedonale a condizione che vi sia un'area

privata per operazioni carico e scarico e dimostrino che sussistono le circostanze tali da giustificare il diritto del richiedente (valutazione alternative o diversa pianificazione).

#### Altri interessati

- i) detentori di veicoli a motore che dimostrano di disporre di un parcheggio privato nella zona chiusa al traffico;
- j) veicoli di ditte per servizi di riparazioni urgenti ed inderogabili che si ripetono frequentemente negli orari di chiusura nella zona pedonale e qualora non esistano possibilità alternative né sia possibile una diversa pianificazione.

In casi particolari l'Amministrazione comunale può concedere autorizzazioni speciali quando le circostanze risultino tali da giustificare un analogo diritto del richiedente (ad esempio traslochi, forniture eccezionali, ecc.)

#### 2. Senza autorizzazione

Sono ammessi alla libera circolazione nella zona pedonale senza permesso speciale i veicoli seguenti, solo per ragioni di servizio:

- della polizia, dei pompieri e del servizio sanitario (pronto soccorso);
- dei servizi e dei picchetti dell'Amministrazione comunale (Ufficio tecnico, ACAP).

#### **Art. 6**

Effetti della deroga

L'autorizzazione permette al beneficiario unicamente di accedere, escludendo ogni forma di transito, rispettivamente di sostare, per il tempo strettamente necessario ad effettuare operazioni di carico e scarico nella zona pedonale durante gli orari di chiusura della stessa.

#### **Art. 7**

Autorizzazioni  
(Badge o  
contrassegno)

I veicoli ammessi alla circolazione all'interno della zona pedonale sulla base delle deroghe di cui all'art. 5, dovranno essere muniti di un'autorizzazione.

Il contrassegno deve venir esposto in modo ben visibile dietro al parabrezza; per motocicli e ciclomotori portato sulla persona e presentato su richiesta.

L'autorizzazione non è di regola trasferibile, salvo casi eccezionali previsti all'art. 5 cpv d e cpv e.

In generale i contrassegni hanno validità annuale, in casi particolari e quando le circostanze lo giustificano sono concessi anche per periodi più brevi.

#### **Art. 8**

Dissuasori  
automatizzati e  
badges

1) L'accesso alla zona pedonale in entrata da Contrada al Lago è gestito mediante dissuasore automatizzato. I beneficiari delle autorizzazioni giusto l'articolo 5 ricevono il badge per l'attivazione a distanza.

2) Il badge non è trasferibile a terzi e deve essere fissato sul parabrezza.

3) Il costo del badge, a carico dei beneficiari (ad eccezione dei beneficiari delle autorizzazioni di cui all'art. 5 punto 2) ammonta a fr. 20.00.

In casi particolari e per le autorizzazioni speciali i beneficiari dell'autorizzazione possono richiedere un telecomando a distanza.

Il costo del telecomando, a carico dei beneficiari delle autorizzazioni (ad eccezione dei beneficiari delle autorizzazioni di cui all'art. 5 punto 2) ammonta a fr. 30.00.

La consegna del telecomando per le autorizzazioni speciali di breve durata (traslochi, forniture eccezionali, altro) è soggetta al pagamento di una garanzia cauzionale di fr. 30.00.

L'esposizione dell'autorizzazione in modo visibile sul parabrezza è obbligatoria anche per chi è in possesso del telecomando.

**Art. 9**  
Procedura

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere inoltrata all'Amministrazione comunale, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso i suoi uffici.

Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione.

L'Amministrazione comunale è competente a decidere sul rilascio delle autorizzazioni. Contro la sua decisione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

La concessione di deroghe particolari alla presente Ordinanza è di competenza del Municipio.

Le richieste di rinnovo delle autorizzazioni di durata annuale o limitata devono essere inoltrate all'Amministrazione comunale almeno 30 giorni dalla loro scadenza, esibendo la vecchia autorizzazione.

Le autorizzazioni non più utilizzate sono da ritornare all'Amministrazione comunale.

**Art. 10**  
Revoca

L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni momento per motivi di interesse pubblico.

Essa è parimenti revocata qualora i requisiti per il suo rilascio non sono più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

**Art. 11**  
Norme di circolazione/  
Polizia

La circolazione all'interno della zona pedonale è disciplinata secondo la segnaletica pubblicata.

Le infrazioni alla segnaletica esposta nella zona pedonale sono punite dagli organi di Polizia a norma della vigente legislazione sulla circolazione stradale.

La sorveglianza del funzionamento della zona pedonale e del rispetto delle norme di circolazione sono affidate alla Polizia intercomunale Malcantone Ovest o all'Ausiliario di Polizia per quanto di sua competenza.

**Art. 12**  
Occupazione area  
pubblica

Compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di garanzia della libera circolazione pedonale, all'interno della zona pedonale il Municipio può esaminare domande di occupazione di area pubblica.

**Art. 13**  
Sanzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza, eccettuate quelle previste dall'art. 11 in materia di circolazione stradale, sono punite dal Municipio con:

a) la multa fino a fr. 500.00.

b) la revoca dell'autorizzazione.

Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli artt. 145 e seguenti della LOC.

**Art. 14**

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

PER IL MUNICIPIO  
Il Sindaco Il Segretario  
E. Taiana J. Casanova

The image shows a blue circular official stamp of the Municipality of Caslano. The stamp contains the text 'PER IL MUNICIPIO' at the top, 'Il Sindaco' on the left, and 'Il Segretario' on the right. Below these are the names 'E. Taiana' and 'J. Casanova'. The stamp also features a central emblem and the word 'CASLANO' at the bottom. Overlaid on the stamp are two large, handwritten signatures in black ink.

6987 Caslano, 15 aprile 2019

Pubblicato agli albi comunali dal 15 aprile 2019 al 14 maggio 2019

Art. 3, 4 e 5 modificati con RM 5395 del 3 giugno 2019, pubblicazione all'albo comunale dal 6 giugno 2019 all'8 luglio 2019.

Art. 5, 6, 7, 8 e 9 modificati con RM 6027 del 14 ottobre 2019, pubblicazione all'albo comunale dal 17 ottobre 2019 al 18 novembre 2019.